

STATUTO DELLA SOCIETA' SAN GIORGIO SERVIZI S.P.A. IN HOUSE PROVIDING

(Aggiornato alle modifiche approvate in data 27/10/2009)

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA DELLA SOCIETA' - OGGETTO

Art. 1

E' costituita, per trasformazione in Società per azioni a totale capitale pubblico di cui al D. lgvio 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. denominata "Sangiorgio Servizi S.p.a. in HOUSE providing" che opera in continuazione rispetto all'attività precedente della San Giorgio Servizi S.p.A.

Art.2

La Società ha sede legale in Castel San Giorgio (SA) e dovrà essere partecipata esclusivamente da Enti pubblici e l'eventuale trasferimento di azioni è consentito esclusivamente a loro favore, con conseguente nullità ex art. 1418 c.c. di ogni acquisto da parte di privati.

Art.3

Il domicilio legale dei soci, per quei che concerne i loro rapporti con la Società è costituito presso la sede sociale.

Art. 4

La Società è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento della società potrà avvenire per le cause previste dall'art. 2484 del c.c. .

Art. 5

La Società ha per oggetto la produzione e la gestione dei seguenti servizi:

- Riscossione dei tributi comunali;
- Accertamento consumi, fatturazione, stampa e riscossione dei canoni e delle tariffe relative ai consumi idrici, gas, elettrici;
- Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica;
- Manutenzione della illuminazione pubblica;
- Manutenzione lampade votive;
- Progettazione, realizzazione e gestione di spazi pubblica affissione;
- Progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici;
- Servizi di igiene urbana;
- Progettazione, realizzazione e gestione del Catasto urbano;
- Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di Cartografia dei sottoservizi;
- Progettazione, realizzazione e gestione del protocollo ed iter procedurale comunale;
- progettazione, realizzazione e gestione di reti anche telematiche;
- manutenzione impianti a rete attraverso il telecontrollo;
- Potatura alberi;
- Manutenzione e pulizia beni comunali;
- Gestione cimitero: Sepoltura, Riesumazione salme e servizi connessi e consequenziali;
- Trasporti: persone e cose, servizio navette pubbliche, trasporto scolastico;

- Manutenzione e rifacimento manto stradale e comunale;
- Gestione impiantistica sportiva, centri sportivi, d'istruzione e culturali, musei e biblioteche e servizi connessi;
- Corsi extrascolastici d'insegnamento di arti e sports;
- Progettazione e realizzazione lavori pubblici;
- Progettazione, gestione e manutenzione spazi per attività sociali, e ricreative gestione teatri, sale di spettacolo, ecc.;
- Gestione mense, bar, dormitori;
- Mercati e fiere coperti e non, mostre e servizi connessi;
- Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni;
- Progettazione e gestione di canili comunali;
- Lavori di studio e ricerca nei campi oggetto dell'attività sociale;
- Gestioni beni demaniali e patrimoniali;
- Giardini zootecnici e botanici;
- Uso e gestione di locali adibiti a stabilimenti per riunioni istituzionali e non, auditorium, congressi e simili;
- Gestione spazi pubblici;
- Gestione di eventi pubblici;
- *Servizi di attività solidaristica e sociosanitaria;*
- Servizi di supporto a singoli disagiati, famiglie o enti e istituti anche religiosi.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI

Art.6

Il capitale sociale è di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila virgola zero), diviso in numero 155.000 (centocinquantacinquemila) azioni nominative del valore di euro 1,00 (uno virgola zero) cadauna, detenuto totalmente dal comune che, quale socio unico della società, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Il comune di Castel San Giorgio dovrà detenere la totalità del capitale sociale.

Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, purché sia rispettato il principio che la totalità delle quote sia in possesso esclusivo a soggetti pubblici.

Può essere quotista della società solo il Comune di Castel San Giorgio.

In casi eccezionali su conforme proposta del Consiglio Comunale si può consentire l'ammissione di nuovi soci esclusivamente ad amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Per casi eccezionali devono intendersi solo quelli in cui si possa ragionevolmente ritenere che l'ammissione, e quindi la presenza nel capitale del nuovo socio, possa facilitare il raggiungimento degli scopi sociali.

Le quote non possono essere alienate, fatto salvo quanto previsto successivamente secondo le modalità indicate.

La cessione delle quote ha efficacia di fronte alla società solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel Libro dei Soci.

L'assoggettamento delle quote a vincolo, produce effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione nel Libro dei Soci.

I versamenti delle quote sono richieste in una o più volte dal competente organo.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua di due punti in più del tasso del tasso ufficiale di riferimento fermo il disposto dell'articolo 2344 del C.C..

Art. 7

La Società può deliberare l'emissione di obbligazioni, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci assunta in conformità al disposto dell'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile.

Art. 8

Nel caso in cui vi sia una pluralità di soci pubblici ed un socio intenda trasferire tutte o parte delle proprie quote, questi dovrà, indicando il numero delle quote che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo dell'acquirente, darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione entro novanta giorni a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicarlo alla società nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto sia esercitato da più soci le quote devono essere ripartite tra di essi in proporzione alle quote possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le quote.

TITOLO III° CONTROLLO ANALOGO EX ART. 113 T.U.E.L. 267/2000

Art. 9

E' istituito presso il comune apposito servizio di controllo composto dal Direttore Generale, dal Responsabile dell'Ufficio di ragioneria, dal Responsabile dell'Ufficio legale e dal Responsabile del Settore di riferimento del servizio interessato.

A detto servizio deve essere affidato:

- a) L'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e posteriore relazionando all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima, di eventuali atti di indirizzo vincolanti.*
- b) La verifica dell'esatta esecuzione da parte della società degli atti di indirizzo comunali segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Amm.ne comunale.*

Art. 10

La Società ha l'obbligo di far pervenire al Comune di Castel San Giorgio i seguenti documenti almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

- 1. bilancio di previsione;*
- 2. relazione previsionale e programmatica;*
- 3. organigramma e piano annuale delle assunzioni;*
- 4. programmi;*
- 5. piani finanziari ed industriali;*
- 6. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.*

Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune di Castel San Giorgio, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti.

Art. 11

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione la società deve inviare al Comune di Castel San Giorgio,

con cadenza quadrimestrale una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici, una relazione sui flussi di liquidità, una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati. Gli atti inerenti la gestione adottati dagli organi di gestione della San Giorgio Servizi S.p.a. comportante disposizioni di somme superiori ad € 20.000,00 al netto di I.V.A per acquisto di beni e servizi e fino ad euro 40.000,00 al netto di I.V.A per affidamento di lavori. debbono essere trasmessi entro cinque giorni lavorativi per la presa d'atto da parte dell'apposito servizio di controllo. Nel caso di richiesta di chiarimenti con invito al riesame e l'efficacia degli atti di gestione è sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva. In caso di necessità ed urgenza possono essere adottate adeguate misure cautelari idonee a non creare interruzioni del servizio.

Fermo restando gli adempimenti di cui alla comma precedente, qualora nel corso del quadrimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari in quanto non previsti nelle relazioni suddette che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento alla società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informarne immediatamente il Comune relazionando su di essi.

Il Comune, anche nel caso di cui sopra, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti.

Art. 12

Sono organi della Società:

- *l'Assemblea dei Soci*
- *Il Consiglio di Amministrazione*
- *l'Amministratore Delegato*
- *il Collegio Sindacale.*

TITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci. e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14

Ogni azione da' diritto ad un voto.

Art. 15

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria:

- Approva il bilancio annuale;
- Delibera sull'apertura di sedi sociali in altre località nazionali ed internazionali;
- Approva la composizione del Consiglio di amministrazione tenuto conto di quanto disposto dall'art.21 del presente statuto;
- Nomina il Presidente, l'Amministratore Delegato, gli Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- Determina il compenso spettante al Presidente, all'Amministratore delegato, agli Amministratori ed ai Sindaci;

- Discute tutti gli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno porre all'ordine del giorno e che non siano di competenza dell'assemblea;
- Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Sulle modificazioni dello Statuto;
- Sull'emissione di obbligazioni;
- Sullo scioglimento della società;
- Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- Su quanto altro indicato dall'avviso di convocazione e previsto dalla legge.

Art.16

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire agli azionisti al domicilio risultante dal libro degli azionisti (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi, similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'azionista e che risultino dal libro degli azionisti).

Nello stesso avviso dovrà essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Le assemblee possono tenersi in luoghi diversi dalla sede sociale; degli stessi deve essere data espressa indicazione nell'avviso di convocazione.

Art.17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza o coloro che, abbiano depositato, nello stesso termine, le azioni presso la sede sociale o in altri luoghi, indicati nell'avviso di convocazione.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione. Se i partecipanti all'assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea, alla loro iscrizione.

Art. 18

Ogni socio, avente diritto di intervenire, può farsi rappresentare in assemblea con le modalità previste dall'art.2372 del codice civile.

I Soci non possono farsi rappresentare nell'Assemblea da chi sia dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

Art.19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione: o, in caso di sua assenza e/o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente e' assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dal Presidente stesso.

Per le Assemblee straordinarie il Segretario deve essere un Notaio.

Art.20

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, nonché nei casi previsti dalla legge.

Art.21

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando rappresentata almeno la metà del capitale sociale e le sue deliberazioni si intendono validamente assunte se ottengono la maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia la quota del capitale presente e le sue deliberazioni sono valide se conseguono la maggioranza assoluta del detto capitale sociale presente.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art.22

La nomina alle cariche sociali e l'attribuzione delle nomine al Comune di Castel San Giorgio (Sa) sono fatte a maggioranza assoluta del capitale sociale, con le modalità stabilite dall'Assemblea medesima.

Art.23

Il Segretario redige processo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il verbale, redatto nelle forme di legge e trascritto nell'apposito registro, deve recare la firma del Presidente, dell'Amministratore delegato, se nominato, e del Segretario.

Delle deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria viene redatto verbale da un Notaio.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni dell'Assemblea sono dichiarati; conformi dal Presidente della Società e dal Segretario del Consiglio d'amministrazione.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 24

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria e composto da tre a cinque membri. Il numero dei componenti è determinato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 729, della L. 296/2006 e della eventuale normativa integrativa o modificativa di detta disposizione.

Per la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea si stabilisce che ad ogni azione sia attribuito un voto per la elezione di un solo consigliere. Sono eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

I Soci che siano titolari di più azioni avranno la possibilità di far convergere i loro voti su uno o più candidati nel modo che riterranno più opportuno, in modo tale che ciascun socio possa frazionare le sue azioni votando più consiglieri, fermo restando che ogni azione deve esprimere il voto a favore di un solo candidato.

In caso di parità di voti, eletto, nell'ordine, è il candidato avente più anni di esercizio nella carica di Amministratore della Società, quello avente più anni di esercizio nella carica di amministratore di altre Società, quello più anziano di età.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi finanziari ed e' rieleggibile.

La cessazione della carica della maggioranza degli Amministratori per dimissioni o altre cause, determina la decadenza immediata dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dalla carica per dimissioni o per altra causa, provvede l'Assemblea dei Soci all'uopo convocata, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

In attesa della nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea, il Consiglio, per garantire il normale svolgimento della sua attività, può cooptarli con le modalità previste dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede. In assenza del Presidente la riunione presieduta dall'Amministratore più anziano di età.

Art. 26

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto per quanto dalla legge o dal presente Statuto sia espressamente riservato all'Assemblea.

Art.27

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con la raccomandata o telex o telefax da spedirsi ai componenti ed ai Sindaci effettivi, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax inviato ventiquattro ore prima di quello fissato per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale. Il Consiglio affida le funzioni di Segretario ad un dipendente della Società.

Art.28

Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi speciali a singoli amministratori, determinandone i compensi e le attribuzioni a norma di legge.

Art.29

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato.

Art. 30

La rappresentanza sociale della Società spetta al Presidente.

La rappresentanza sociale spetta, altresì, all'Amministratore Delegato, limitatamente all'esercizio del potere delegati.

TITOLO VI - IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 31

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, di cui almeno uno effettivo ed uno supplente nominati dal Comune di Caste San Giorgio (Sa), qualunque sia la percentuale di partecipazione azionaria dello stesso.

Per la nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea si stabilisce che ad ogni azione sia attribuito un voto per la elezione di un solo Sindaco.

Coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti sono eletti.

I soci che siano titolari di più azioni avranno la possibilità di far convergere i loro voti su uno o più candidati nel modo che riterranno più opportuno, in modo tale che ciascun socio possa frazionare le sue azioni votando più Sindaci, fermo restando che ogni azione deve esprimere il suo voto a favore di un solo candidato.

In caso di parità di voti, sarà eletto, nell'ordine, il candidato avente più anni di esercizio nella carica di Sindaco della Società, quello avente più anni d'esercizio nella carica di Sindaco di altre Società, quello più anziano di età.

Se in base a tale risultato non fosse eletto alcuno dei candidati spettanti, al Comune di Castel San Giorgio, e' eletto il candidato che ha conseguito più voti da parte dei Comune di Castel San Giorgio.

La nomina, la durata in carica, la costituzione, le funzioni ed i doveri dei Sindaci sono regolati dalla legge.

Art. 32

Il Collegio sindacale ha i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis Codice Civile, ed esercita il controllo contabile di cui agli articoli 2409 bis e 2409 ter Codice Civile.

TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI

Art.33

L'esercizio sociale, ad eccezione del primo, comincia con il primo gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale con il conto economico e la nota integrativa a norma di legge.

Art.34

Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, il bilancio di cui all'articolo precedente è sottoposto all'esame dei Sindaci.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio stesso e' depositato presso la Sede Sociale unitamente alle relazioni dei Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuto a disposizione dei Soci. Entro lo stesso termine, copia della documentazione di cui al paragrafo precedente viene inviata al Comune di Castel San Giorgio (Sa), nella persona del Sindaco, dell'Assessore al Bilancio e del Segretario Generale.

Art.35

Gli utili d'esercizio, prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, sono assegnati alle azioni.

L'assemblea può deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali prelevamenti sugli utili oppure può disporre di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art.36

Il pagamento dei dividendi e' effettuato presso le casse designate dall'organo di amministrazione e nei termini indicati dallo stesso.

Art. 37

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII - PROROGA - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA: SOC I ETA'

Art.38

Per la proroga, lo scioglimento e la liquidazione della società si applicano le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art.39

Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra i soci (o loro eredi) o con gli organi sociali o la Società, escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, e' rimessa al giudizio, di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

In ogni caso il Collegio Arbitrale deve decidere secondo diritto in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Art.40

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dal fatto costitutivo, fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.